

*Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio di Calabria*

Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n.504

*Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria
C.f. /P. Iva: 01409470802*



*Regolamento per i Promotori
dei Corsi per Stranieri*

APPROVATO DAL COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO NELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2013

E

MODIFICATO NELLA SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2014

UNIVERSITÀ PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI” REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO DEI PROMOTORI DEI CORSI PER STRANIERI

Premesso Poiché l'Università per Stranieri "Dante Alighieri", oltre ai canali tradizionali (Ambasciate, Istituti italiani di cultura, Società "Dante Alighieri", Scuole e Università), è interessata a favorire le iniziative di "Promotori" accreditati, nella seduta dell'11/02/2011 (verbale n. 33) del Comitato Tecnico Organizzativo, ha stabilito di procedere alla costituzione dell'**Albo dei "Promotori"** e alle norme che lo regolano, al fine di definire il rapporto tra l'Università e il "Promotore" stesso.

Premesso I "Promotori" ufficialmente accreditati diventeranno, nelle nazioni in cui svolgeranno questa attività, "Ambasciatori" dell'Università e avranno l'opportunità, quando saranno presenti presso la sede dell'Università, di frequentare un ambiente multiculturale e multietnico.

Premesso che il C.T.O. nella seduta dell'11/02/2011 (verbale n. 33) ha concesso che i Promotori trattengano, a titolo di rimborso spese, una quota parte, per ciascuno studente iscritto, secondo lo schema seguente:

€ 60,00 (sessanta euro) - nei mesi di luglio e agosto.

€ 80,00 (ottanta euro) - nei mesi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre.

che il C.T.O. nella seduta del 20/12/2013 (verbale n. 57) ha concesso che i Promotori trattengano, a titolo di rimborso spese, una ulteriore quota parte, per ciascuno studente iscritto - purché lo studente abbia già versato all'atto della prima iscrizione le quote di frequenza per i mesi successivi:-

per il secondo mese di frequenza € 40,00 (quarantaeuro)

per il terzo mese di frequenza € 20,00 (venti euro)

Articolo - 1

Il rimborso spese concesso ai Promotori dovrà essere trattenuto dalla quota di frequenza del Corso e sarà riconosciuto in caso di ulteriori successive iscrizioni dello studente nell'anno solare immediatamente successivo, sempre che lo studente provenga dall'ambito di competenza riconosciuto al Promotore operante all'estero.

Articolo - 2

Il Promotore è colui che, di concerto, con l'Ateneo, collabora alla diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, promovendo la frequenza di studenti stranieri ai corsi di lingua e cultura italiana dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.

Articolo - 3

Il Promotore si adopera per favorire ed acquisire l'iscrizione di studenti stranieri. L'attività di promozione può essere realizzata nell'ambito della propria Nazione di residenza stabile o prevalente, ovvero in quella di origine, in caso di promotori residenti in territorio italiano.

I Promotori ammessi all'Albo possono svolgere attività di promozione non sporadica (giustificata ed accolta dall'Università) in un altro Paese straniero, anche in aggiunta alla Nazione principale.

Articolo - 4

Il Promotore viene inserito all'interno dell'apposito Albo e riceve da parte del Ateneo una lettera di incarico e un Attestato in cui viene indicato il proprio codice identificativo. Le modalità di iscrizione all'Albo saranno definite attraverso apposito avviso.

Articolo - 5

Al fine di garantire la massima trasparenza l'Albo dei Promotori è pubblicato in una apposita sezione dell'Università.

Vi figureranno i seguenti dati: foto, cognome e nome abbinato al Paese in cui è invitato a svolgere la promozione, codice identificativo e mail assegnata sul dominio dell'Università.

Articolo - 6

Il Promotore al fine di agevolare le procedure di immatricolazione degli studenti che propone, si impegna a fornire alla Segreteria Studenti Stranieri, prima dell'inizio di ogni Corso di Lingua e Cultura Italiana, un elenco dettagliato ed a far pervenire alla Segreteria i moduli di iscrizioni, completi in ogni loro parte, firmati dallo studente, con l'indicazione del nome e del codice del Promotore e corredati da una fotocopia del documento d'identità e una foto tessera dello studente.

Articolo - 7

Il Promotore si impegna altresì a dare la massima diffusione tra gli studenti da lui avviati ai corsi all'attività culturale, associativa e ricreativa promossa da questo Ateneo attraverso il Ce.S.A.S.S, e a favorire la partecipazione alle stesse.

Articolo - 8

I Promotori che decidono di accompagnare gli studenti presso la nostra sede, potranno usufruire di spazi e servizi (biblioteca, computer con collegamento a internet, WI-FI, videoproiettore) dopo averne fatto motivata richiesta all'Ufficio Servizi Generali dell'Ateneo.

Articolo - 9

Si sottolinea che nessuna attività non compresa tra quella promossa dall'Ateneo può essere organizzata o pubblicizzata all'interno della struttura dell'Università.

Articolo - 10

Il mandato del Promotore sarà rinnovato automaticamente ogni anno, ma decade in caso di inattività o di inosservanza del presente Regolamento e in ogni caso a insindacabile giudizio dell'Ateneo.

Articolo - 11

L'inserimento nell'Albo non costituisce contratto di alcuna natura tra il singolo Promotore e l'Università per Stranieri.

Articolo - 12

Il Promotore si impegna a rispettare il presente Regolamento e le norme dell'Università.

Articolo - 13

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al Regolamento Generale d'Ateneo.